



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 25-01-2023

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

CALZAVARA FEDERICO	P
CALZAVARA MASSIMO	P
BORDIN ELENA	P
CAZZAGON CHIARA	P
GUERRA SIMONE	P
SEMENZATO AMPELIO	P
SORATO PIERGIOVANNI	A
LEVORATO ANDREINA	P
VOLPE GIAN LUCA	P
PERSICO LAURA	A
DIPOL ALBERTO	P
LAZZARIN GIULIO	P
ZANETTI MICHELE	P
TASCA GIULIA	A
DONA' FRANCESCO	P
BERLATO VALENTINO	P
GOTTARDO NELLO	P

Partecipa alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. SEMENZATO AMPELIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

BORDIN ELENA
DONA' FRANCESCO
GOTTARDO NELLO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SEMENZATO AMPELIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cartisano Pier Paolo

Consigliere Volpe. Si conferma quello che era lo storico. Vale il ragionamento delle delibere precedenti.

Il Consigliere Zanetti chiede se è possibile ridurre l'aliquota ordinaria di due o tre centesimi, tanto per dare un segnale alla cittadinanza.

Con queste percentuali per il cittadino non ci sarebbe grande differenza. Per il comune invece la somma complessiva del mancato introito si sentirebbe assai di più.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATO l'articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1996 (comma così modificato dall'articolo 1 comma 156 della legge 296/2006) che stabilisce che la determinazione delle aliquote è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora l'Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i termini prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022 per gli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025;
- con circolare n. 128 del 30 dicembre 2022 la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell'Interno è stata richiamata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella quale al comma 1 art. 775 si prevede che "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

PRESO ATTO, pertanto, del fatto che l'IMU è attualmente disciplinata dalla L. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 e s.m. il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 27/12/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, che il possesso dell'**abitazione principale** o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'**abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali fino ad un massimo di 0,6 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);
- al comma 750, che l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – "**immobili merce**", finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli **immobili diversi** dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce le esenzioni dall'imposta dei terreni agricoli tra cui i **terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli/genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/05/2020;

ATTESO che, all'aliquota massima applicabile dal Comune può essere stabilito un ulteriore aumento in sostituzione della maggiorazione TASI ai sensi dell'art. 1 comma 755 della legge n. 160 del 2019;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20/01/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

RITENUTO, per quanto sopra e in base alle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2023, nella misura delle aliquote IMU 2022, come risultanti dal prospetto sotto indicato:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A\1, A\8 e A\9 e relative pertinenze (riconosciute tali nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%
Uffici e studi privati (A10)	1,03%
Negozi e botteghe (C1)	1,03%
Fabbricati produttivi (cat. D)	1,03%
Altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili, abitazioni non principali ed altri fabbricati)	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentali	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	Esenti dal 2022
Detrazione per abitazione principale nella misura di nella misura € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	

RICHIAMATI i commi 756 e 757 dell'art. 1, della L. n. 160/2019, i quali prevedono che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997:

- hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- nell'adozione della delibera di approvazione devono accedere all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della IMU, che formerà parte integrante della deliberazione di approvazione, inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

DATO ATTO che alla data attuale, il previsto decreto ministeriale che doveva approvare il prospetto delle aliquote per la pubblicazione nel portale del federalismo fiscale, non è ancora stato emanato; che si provvede pertanto ad approvare le aliquote IMU 2023 con la stessa modalità/formulazione degli anni scorsi, essendo necessario procedere all'approvazione delle stesse contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 24 gennaio 2023 dalla Commissione Consiliare Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al suddetto regolamento e alle altre norme vigenti;

CON la seguente votazione, espressa mediante alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 10, voti contrari quattro, Berlato, Gottardo, Zanetti, Donà. Astenuti nessuno;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2023, nella stessa misura prevista per l'anno 2022, come segue:

<u>Tipologia imponibile</u>	<u>Aliquota</u>
-----------------------------	-----------------

Abitazione principale di categoria catastale A\1, A\8 e A\9 e relative pertinenze (riconosciute tali nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40 %
Uffici e studi privati (A10)	1,03 %
Negozi e botteghe (C1)	1,03 %
Fabbricati produttivi (cat. D)	1,03 %
Altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili, abitazioni non principali ed altri fabbricati)	1,06 %
Fabbricati rurali ad uso strumentali	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	Esenti dal 2022
Detrazione per abitazione principale nella misura di nella misura € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	

- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 4) **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Infine, ravvisatane la necessità,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione, espressa mediante alzata di mano: Consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 10, voti contrari quattro, Berlatto Gottardo, Zanetti, Donà. Astenuti nessuno;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIANIGA
PROVINCIA DI VENEZIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 18-01-2023

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 25-01-2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2023

Parere Regolarità Tecnica: ***Favorevole***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

Parere Regolarità Contabile: ***Favorevole***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA